

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mannironi.

IN SEDE DELIBERANTE, si apre la discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed altri: « *Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione* » (2070), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Magliano, prima di dare la parola al relatore, ricorda l'impegno da lui preso in Aula, a nome dell'intera Commissione, di esaminare con sollecitudine il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale che torna, per deliberazione del Senato, all'esame della Commissione stessa.

Il relatore Berlingieri, dopo aver chiarito la finalità del provvedimento, afferma che sarebbe più opportuno fissare il nuovo termine al 30 giugno 1963 anzichè al 31 ottobre 1963, e conclude dichiarando di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento solo perchè, se il Senato lo modificasse, la Camera non potrebbe approvarlo prima della fine del mese.

I senatori Latini e Monni dichiarano anch'essi di preferire il termine del 30 giugno 1963; il senatore Jodice propone formalmente di abbreviare il termine al 31 dicembre 1962; i senatori Angelilli, Riccio e Cornaglia Medici si pronunziano invece in senso favorevole all'approvazione senza modifiche del provvedimento. Dopo altri interven-

ti dei senatori Picchiotti e Franza, il quale presenta due emendamenti, il ministro Bosco sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge e afferma che eventualmente, nel provvedimento relativo all'avviamento commerciale, si potrà inserire una norma per stabilire l'abrogazione delle disposizioni sulla proroga del blocco dei fitti.

Vengono allora messi in votazione, e respinti, i due emendamenti presentati dal senatore Franza e la proposta di modificazione del senatore Jodice. Dopo di che il disegno di legge viene posto ai voti e approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « *Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine* » (1857), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo una breve esposizione riassuntiva del relatore Spagnolli, il senatore Paratore pone in rilievo l'opportunità di definire con esattezza le operazioni alle quali andranno applicate le agevolazioni di cui alle norme del disegno di legge.

Il relatore Spagnolli fa presente che, oltre la suddetta questione, occorre definire anche quella, sollevata dal senatore Parri in

una precedente seduta, relativa alla distinzione da farsi tra gli istituti creati con leggi speciali per l'esercizio del credito a medio e lungo termine e gli altri istituti che operano in tale campo.

Su tali problemi si apre un'ampia discussione, alla quale prendono parte, con ripetuti interventi, oltre il Presidente, il relatore Spagnolli, i senatori Paratore, Parri e Fortunati ed il ministro Trabucchi.

Circa la questione sollevata dal senatore Paratore, la Commissione decide, su proposta del ministro Trabucchi, che, agli effetti del presente provvedimento, si considerino a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Parri, rimane stabilito di fissare l'imposta annua di abbonamento, anzichè nella misura di dieci centesimi, come proposto dal relatore, nella misura di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine effettuati dagli istituti di credito e dalle sezioni di aziende e di istituti di credito. Viene altresì deciso, in accoglimento di una proposta subordinata del relatore, che tale imposta venga ridotta a dieci centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei confronti degli istituti costituiti con leggi speciali per il credito di investimento a medio e lungo termine che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

Iniziata la discussione sugli articoli — alla quale prendono parte, con numerosi e ripetuti interventi in merito soprattutto agli emendamenti proposti dal relatore Spagnolli e dal senatore Mott, oltre i suddetti oratori, anche il Presidente, i senatori Oliva, Parri e Fortunati, il ministro Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato Pecoraro — viene approvato l'articolo 1 con emendamenti corrispondenti alle due decisioni sopra riportate, e con altre modificazioni di carattere formale e sostanziale, fra le quali due emendamenti proposti dal relatore, concernenti l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura già indicata nel testo, anche alle dele-

gazioni rilasciate dagli enti locali territoriali nonchè agli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti di credito in relazione ai finanziamenti di cui trattasi. Un emendamento, proposto dal senatore Mott, per l'estensione al credito all'importazione della suddetta agevolazione concernente l'imposta di bollo, viene, in seguito ad un intervento del Ministro, ritirato dal proponente con riserva di riproporlo in altra sede.

L'articolo 2 è approvato, senza modificazioni, dopo che il ministro Trabucchi si è dichiarato contrario ad un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mott; l'articolo 3 è approvato anch'esso senza emendamenti; l'articolo 4 è approvato con i seguenti emendamenti: nel primo comma, aggiunta, proposta dal senatore Mott, delle parole « e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 »; nel secondo comma sostituzione, proposta dal ministro Trabucchi in luogo di un emendamento prospettato dal relatore, delle parole « già effettuate che » con le altre « già deliberate dall'istituto di credito alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che »; il terzo comma è approvato senza modificazioni, essendosi il Ministro delle finanze dichiarato contrario alla soppressione, proposta e sostenuta vivamente dal relatore e dal senatore Mott, della parte che segue alle parole « operazioni di credito agrario »; nel quarto comma, dopo che il senatore Mott, in seguito alle dichiarazioni del Ministro, ha ritirato un emendamento da lui proposto, le parole: « da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui al regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 » sono sostituite, su proposta del Presidente, con le altre: « a favore di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura ».

Sono approvati infine l'articolo 5 nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

Successivamente la Commissione ascolta la relazione del senatore De Giovine sul disegno di legge: « *Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero* » (2051), inteso ad abolire l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite nello Stato aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, tranne che

nei seguenti casi: vendite di merci in transito nel territorio dello Stato; vendite di merci esistenti all'estero effettuate da ditte operanti in Italia a ditte operanti all'estero; vendite di merci esistenti all'estero, nei diretti confronti di colui che importa a titolo definitivo; vendita di merci esistenti all'estero, nei confronti di colui che le introduce nello Stato in regime di temporanea importazione doganale.

Dopo interventi dei senatori Ruggeri e Fortunati, nonché del relatore e del Ministro Trabucchi, che danno alcuni chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate dai suddetti senatori, il disegno di legge viene approvato.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente RUSSO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione congiunta dei disegni di legge: « *Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo* » (1086), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri, e: « *Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti d'istruzione secondaria* » (1761), d'iniziativa dei senatori Donati ed altri.

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul nuovo testo unificato proposto dall'apposita Sottocommissione; il Presidente osserva altresì che taluni degli emendamenti presentati dai senatori Granata e De Simone comporterebbero maggiori oneri finanziari e perciò non incontrerebbero l'assenso della 5^a Commissione, motivo per cui egli prega i due colleghi di rinunciare agli emendamenti stessi. Il senatore Granata replica accettando che la discussione si svolga sulla base del testo della Sottocommissione, ma mantenendo nel contempo le sue proposte di emendamento.

Alla successiva discussione sui singoli articoli ed emendamenti prendono parte, oltre il Presidente Russo, il Sottosegretario di Stato Magrì, il relatore Zaccari e i senatori Di Rocco, Baldini, De Simone, Bertola, Donati, Bruno, Granata, Moneti, Tirabassi e Luporini.

Un'ampia discussione si svolge anzitutto sull'articolo 1 del testo della Sottocommissione: articolo a cui si dichiarano non favorevoli i senatori Baldini, De Simone e Bertola, mentre i senatori Donati, Di Rocco, il relatore Zaccari e il Sottosegretario di Stato Magrì sostengono la necessità di approvare quanto meno il primo comma di tale articolo. I due commi del medesimo sono poi messi in votazione separatamente vengono entrambi approvati (il primo con alcuni emendamenti formali).

La Commissione approva quindi, al posto dell'articolo 2 del testo della Sottocommissione, il primo degli emendamenti proposti dai senatori Granata e De Simone, con alcune modificazioni formali proposte dal senatore Di Rocco e dal Sottosegretario di Stato Magrì, con la determinazione dell'orario massimo di insegnamento in 24 ore anziché in 22 e con la soppressione — nella lettera c) — dell'inciso riguardante la valutazione dell'anzianità di servizio e delle note di qualifica.

L'articolo 3 viene approvato nel testo della Sottocommissione, dopo la reiezione dell'emendamento Granata-De Simone, che proponeva di retribuire ogni ora di insegnamento eccedente l'orario di cattedra in ragione di un diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante. Il testo approvato fissa invece la proporzione di 1/36 per ogni ora fino alle 18 settimanali e quella di 1/18 per ogni ora oltre le 18.

La Commissione approva quindi, con lievi modificazioni, l'articolo 4 del testo della Sottocommissione, nonché un articolo 5 proposto dal Presidente Russo e modificato dopo ampia discussione: il testo approvato di quest'ultimo articolo dispone che le norme degli articoli 2, 3 e 4 siano estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.

In relazione a questo articolo, il Presidente Russo rivolge un invito al rappresentante del Governo, affinché siano riesaminate quanto prima le disposizioni relative all'insegnamento nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti. Il Sottosegretario di Stato Magrì risponde comunicando che un progetto riguardante le Accademie di belle arti è già in stato di avanzata elaborazione.

Senza discussione viene quindi approvato l'ultimo articolo del testo della Sottocommissione, articolo che abroga ogni disposizione in contrasto con la nuova legge.

Prima della votazione finale, il senatore Granata dichiara che i commissari del suo Gruppo si asterranno dal voto, sia per le riserve di fondo espresse all'inizio della discussione, sia per la mancata approvazione di alcuni emendamenti sostanziali da loro proposti.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

Successivamente la Commissione discute il disegno di legge dei deputati Gagliardi e Luzzatto ed altri: « *Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia* » (2002), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore Bertola, ricordando che la Fondazione scientifica Querini Stampalia, istituzione culturale creata dal conte Querini nel 1868, dispone di una ricca biblioteca aperta quotidianamente al pubblico e di una pinacoteca fornita di preziosi dipinti. La Fondazione fu dotata dal Querini di un patrimonio terriero allora ingente, che oggi si è notevolmente ridotto, a tal punto che il bilancio della Fondazione è in *deficit* dal 1945. Il contributo straordinario di 60 milioni previsto dal disegno di legge dovrebbe servire a colmare il *deficit* di bilancio, a risanare il patrimonio fruttifero secondo criteri moderni e ad incrementare le acquisizioni librerie oggi troppo ridotte. Il relatore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Dopo che il Presidente ha dato comunicazione del parere favorevole della 5^a Commissione, e dopo brevi interventi concordi del Sottosegretario di Stato Magrì e del senatore Luporini, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

Successivamente la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri e Pitzalis: « *Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile delle scuole professionali femminili* » (1791), già appro-

vato dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore Di Rocco, ricordando che la legge 8 luglio 1956, n. 782, dispose la trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili. La legge predetta regolò l'inquadramento del personale delle scuole trasformate in istituti tecnici con particolari, favorevoli norme. Nulla venne invece innovato dalla stessa legge nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero e del relativo personale.

È avvenuto tuttavia che alcune scuole professionali femminili, pur non essendo annesse a scuole di magistero, sono state trasformate in istituti tecnici, a cagione dell'aumentata popolazione scolastica e per sopperire ad accresciute esigenze culturali in varie zone. Oggi pertanto s'impone la necessità di dare assetto giuridico alla nuova realtà che si è determinata nel frattempo, eliminando le assurde e ingiuste sperequazioni di trattamento tra gruppi di insegnanti forniti degli stessi titoli, che hanno vinto il medesimo concorso ed hanno impartito l'identico programma di insegnamento.

Il disegno di legge in discussione tende appunto a rimediare agli inconvenienti sopra menzionati e ad aggiornare alla situazione concreta le norme della legge originaria.

Il relatore termina la sua esposizione dichiarandosi favorevole al disegno di legge ed illustrando alcune proposte di emendamenti, a suo avviso opportune.

Quindi il Presidente dà lettura del parere della Commissione finanze e tesoro, parere nel quale il consenso all'ulteriore corso del provvedimento è subordinato a precise e positive assicurazioni del Governo circa l'inesistenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Su questo parere interloquisce brevemente il Sottosegretario di Stato Magrì, dichiarando di ritenere che tali oneri non sussistano e riservandosi comunque di fare più esaurienti comunicazioni in una successiva seduta.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

Infine il Presidente Russo annuncia che per la seduta che la Commissione terrà nella

prossima settimana sarà iscritto all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge numero 129-B « *Provvedimenti per lo sviluppo della scuola dal 1962 al 1965* ».

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Vice Presidente* Domenico ROMANO.

La Commissione procede alla votazione per la nomina del Presidente in sostituzione del senatore Corbellini, chiamato a far parte del Governo.

Risulta eletto il senatore Domenico Romano.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente* MENGHI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

In apertura di seduta i senatori Ristori, De Leonardis e Carelli — che fra l'altro legge un verbale del Consiglio di Presidenza che nega alla Giunta del Mezzogiorno l'autorizzazione a compiere sopralluoghi — invitano il Sottosegretario a rispondere nella prossima seduta su taluni problemi particolari.

L'onorevole Camangi suggerisce ai suddetti senatori di ricorrere — anche per avere risposte più precise e soddisfacenti ed allo scopo di evitare malintesi e perdite di tempo — allo strumento dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta, per problemi di carattere generale, ed al comune mezzo epistolare quando trattisi di casi specifici.

Replica quindi il senatore De Leonardis il quale, deplorato il fatto che il Ministero non usi rispondere alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, insiste, insieme con i senatori Milillo e Spezzano, sulla richiesta — per più aspetti diversa da quella esaminata dal Consiglio di Presidenza — del sopralluogo della Commissione in Calabria, facendo appello al senso di responsabilità del Presidente Menghi. In particolare il senatore Spezzano chiede a quest'ultimo che ottenga dal Presidente Merzagora che

la decisione sulla richiesta sia esaminata dal Consiglio di Presidenza.

Conclude quindi il dibattito il Presidente Menghi assicurando — quanto al sopralluogo in Calabria — che insisterà sulla necessità della richiesta della Commissione riservandosi di provocare una risposta scritta del Consiglio di Presidenza.

Successivamente, dopo un intervento del senatore Bolettieri sui danni atmosferici alla zona del Materano, che ha subito la distruzione dei raccolti, la Commissione riprende IN SEDE REFERENTE l'esame del disegno di legge: « *Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti* » (1927).

Approvato senza discussione il primo comma dell'articolo 1, la Commissione approva l'emendamento del Governo, cioè l'inserimento delle parole « o passa » dopo le altre « uva secca », al secondo comma. Senza discussione si approva il terzo comma. Sul quarto comma, e in particolare sulla proposta del senatore De Leonardis di sopprimere la parola « mosto », intervengono i senatori Carelli, Galli, Bolettieri, Dardanelli, Granotto Basso, il relatore Desana e il Sottosegretario di Stato. Infine l'emendamento del senatore De Leonardis è respinto e il quarto comma viene approvato nel testo del disegno di legge. Sul quinto comma il senatore Carelli — cui si associano i senatori Galli e De Leonardis — suggerirebbe di non tener conto dell'emendamento governativo. Dopo un intervento del relatore, favorevole all'emendamento governativo che tende a sopprimere la parola « stata », del senatore Arnaudi, che si associa al relatore ponendo l'accento sulla necessità di considerare il momento in cui il trattamento viene effettuato, e del Sottosegretario, che concorda col senatore Arnaudi, la Commissione approva il quinto comma modificato in seguito allo emendamento governativo, dopo una replica del senatore Carelli, un intervento del senatore Bolettieri e una precisazione del relatore che riconferma il suo punto di vista.

La Commissione esamina quindi il sesto comma sul quale parla anzitutto il senatore De Leonardis che propone un emendamento aggiuntivo al testo del relatore. Intervengono quindi il senatore Desana, che non si

oppone, e il senatore Pajetta, contrario allo emendamento.

Infine, dopo interventi del senatore Galli, favorevole al testo del disegno di legge, del senatore Bolettieri, che suggerisce l'aggiunta della parola « minime » dopo l'altra « tracce » nel testo del relatore, e del senatore Carelli, favorevole al testo del relatore, la Commissione approva il detto comma nel testo del relatore.

Senza discussione si approva il settimo comma.

Sull'ottavo comma il senatore Granzotto Basso proporrebbe un emendamento aggiuntivo; ma avendo dichiarato, dopo un intervento del relatore, di non insistervi, resta approvato il testo del disegno di legge.

Esaminato quindi il nono comma, la Commissione approva, udito un intervento del relatore, l'emendamento governativo soppressivo delle ultime parole del comma stesso.

Vengono infine approvati gli ultimi tre commi dell'articolo 1 emendati secondo le proposte del Governo e l'articolo 1 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — Presidenza del Presidente BUSSI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini: « *Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato)* » (1912).

Il relatore, senatore Chabod, illustra i punti essenziali del provvedimento ed informa la Commissione delle osservazioni e proposte contenute nel parere espresso dalla 2^a Commissione (Giustizia) sul disegno di legge. Il relatore, mentre da un lato condivide tali critiche, esprime d'altro canto ulteriori riserve, determinate soprattutto da una mancata definizione giuridica del cioccolato da considerare come originale, rispetto al cosiddetto surrogato. Si chiede quindi se non

sia il caso di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge, in attesa della prossima regolamentazione da parte del M.E.C. In ogni caso, se la Commissione decidesse diversamente, si renderebbe necessaria una serie di emendamenti al provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Gaspari, ringrazia il relatore per la brillante esposizione e dichiara di condividere alcune delle perplessità da lui espresse. Informa quindi la Commissione che effettivamente in sede di Mercato Comune si regolerà in un tempo ragionevolmente breve l'intera materia. Si associa quindi alla proposta di rinvio del relatore.

Il senatore Lepore, intervenendo nella discussione a' termini dell'articolo 25 del Regolamento, espone i motivi che rendono urgente l'esame e l'approvazione del disegno di legge; conclude pregando la Commissione di rinviarne, solo per un breve termine non superiore ai 15 giorni, l'ulteriore esame.

Il senatore Montagnani Marelli osserva che il termine proposto dal senatore Lepore è troppo breve dati i motivi per i quali è stato proposto il rinvio.

Il senatore Bonafini dichiara di concordare con il relatore e con il rappresentante del Governo.

Il senatore Crespellani rileva che il rinvio proposto dal senatore Lepore mirava ad accertare se e quali nuovi elementi potessero essere sorti nel periodo di tempo da lui indicato.

Su proposta del Presidente Bussi, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento con l'intesa che esso sarà messo all'ordine del giorno allorchè in sede di M.E.C. si sarà proceduto alla regolamentazione della materia.

IN SEDE CONSULTIVA, su proposta del senatore Turani, estensore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla 3^a Commissione (Esteri) sui disegni di legge: « *Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco* » (1924), « *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica con Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960* » (1925) ed alla 5^a Commissione (Finanze) sui disegni di legge:

« *Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero* » (2051) e « *Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati* » (2039), d'iniziativa, quest'ultimo, dei deputati Curti Aurelio ed altri.

Si approva quindi, dopo intervento del Sottosegretario di Stato Gaspari, la proposta di parere favorevole, alla 10^a Commissione (Lavoro), redatta dal senatore Tartufoli, estensore, sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Genco: « *Norme per la previsione del personale delle aziende elettriche private* » (568).

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — Presidenza del Presidente LORENZI.

Intervengono il Ministro della sanità Jervolino ed il Sottosegretario per lo stesso dicastero, Santero.

La Commissione procede alla nomina di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore Samek Lodovici.

Il senatore Rosati, ricordata l'agitazione in atto da parte dei dipendenti dell'O.N.M.I. per la concessione dell'assegno integrativo, auspica la concessione all'opera di una sovvenzione straordinaria, stante la riconosciuta inadeguatezza dello stanziamento ordinario di bilancio. Prendono la parola, associandosi a queste considerazioni, i senatori Gatto e Mancino, dopo di che risponde il ministro Jervolino, assicurando che ha già dato corso alla richiesta al Tesoro per una sovvenzione straordinaria e ricordando che ha espresso parere favorevole per la concessione dell'assegno integrativo. La Commissione approva infine all'unanimità un ordine del giorno che auspica che la deliberazione per l'assegno integrativo sia resa esecutiva dal visto favorevole del Ministro del tesoro e sollecita una adeguata sovvenzione straordinaria a favore dell'O.N.M.I.

Il senatore Pignatelli rinnova quindi la sua richiesta per un ampio dibattito sulla politica sanitaria che il Governo intende perseguire. Il ministro Jervolino assicura che si porrà a piena disposizione della Commissione per un'ampia discussione in sede di

esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il senatore Franzini sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge, da lui presentato, sulla disciplina degli Istituti di cura privati. Il Presidente assicura che darà corso alla suddetta richiesta non appena la Commissione avrà esaurito la trattazione dei disegni di legge riguardanti la riforma del servizio farmaceutico e lo stato giuridico del personale ospedaliero.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione approva senza modificazioni, su relazione favorevole del senatore Franzini, il disegno di legge: « *Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico* » (1985), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Alberti riferisce quindi sul disegno di legge: « *Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radiumterapia* » (2026), esponendo alcuni rilievi e concludendo in senso favorevole all'approvazione senza modificazioni dell'articolo unico.

Dopo brevi interventi dei senatori Samek Lodovici, Bonadies, Lombari e Pasqualicchio, il quale ultimo chiede che l'indennità venga corrisposta nella misura fissa di lire 3.000 per ogni ispezione, il ministro Jervolino sottolinea la limitata portata del provvedimento all'esame e la giustezza del criterio fissato per la corresponsione dell'indennità. Non insistendo il senatore Pasqualicchio nella sua proposta di emendamento, l'articolo unico è quindi approvato nel testo proposto dal Governo.

La Commissione, discutendo quindi il disegno di legge: « *Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria* » (2025-Urgenza) ascolta un'ampia relazione del senatore Caroli, che si dichiara sostanzialmente favorevole al provvedimento proposto, ma suggerisce alcuni emendamenti per quanto concerne la fissazione dell'indennità di avviamento.

Dopo interventi dei senatori Lombari e Giardina, il quale ultimo mentre concorda sull'opportunità del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni, si dichiara contrario alla corresponsione dell'indennità di avvia-

mento, e del ministro Jervolino, che ritiene il provvedimento rispondente a criteri di equità e giustizia, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge che, con gli emendamenti del relatore Caroli e del ministro Jervolino, risulta così formulato: « Il vincitore per pubblico concorso di una farmacia, già concessa in via provvisoria, ha l'obbligo di rilevare, dall'assegnatario provvisorio, gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenute nella farmacia, nei modi stabiliti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269.

Inoltre è tenuto a corrispondere all'assegnatario provvisorio una indennità di avviamento da fissarsi dalla Commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1962 ».

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente JANNUZZI.*

Interviene il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno Pastore.

Aperta la seduta, il Presidente, dopo aver ringraziato il ministro Pastore per la sua partecipazione alla riunione della Giunta, riassume ampiamente, in sede di esame della Relazione sull'attività di coordinamento, presentata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno alla Presidenza del Senato il 20 aprile 1962, quanto da lui già riferito nella precedente seduta, manifestando, anche a nome dei membri della Giunta, il vivo apprezzamento per la Relazione stessa.

Premesso che negli ultimi dieci anni il reddito nazionale è aumentato, ma il reddito dell'agricoltura e, quindi, del Mezzogiorno non ha seguito lo stesso ritmo, spiega che ciò è dipeso dal fatto che l'inserimento della nostra economia nel mercato mondiale ha imposto rapidità di produzioni e concentrazioni del nuovo processo di

industrializzazione nel centro-nord, dove la industria era già sviluppata.

Per l'avvenire occorre quindi una politica di accelerazione dell'economia del sud per creare nuovi equilibri nel campo nazionale. La politica del Mezzogiorno deve, infatti, inquadrarsi nel sistema economico nazionale e della Comunità Europea. Nel sud debbono perciò operare con maggiore intensità gli interventi statali e gli stimoli alla iniziativa privata.

Lo sviluppo delle aree depresse deve realizzarsi *in loco* e non con spostamenti di popolazione dalle aree depresse verso le aree più progredite, sebbene per un certo tempo questo fenomeno sia anche necessario.

Uno schema generale di tutto il territorio del Mezzogiorno porta alla suddivisione di esso in « poli di sviluppo », zone di sistemazione e zone intermedie, mentre i territori agricoli possono distinguersi in territori ad agricoltura consolidata, di alta suscettività ed estensivi.

I « poli di sviluppo » possono definirsi territori che gravitano su aree di sviluppo industriale di base e su ampie zone contigue ad agricoltura consolidata, nei quali dovrebbe realizzarsi la massima occupazione, con assorbimento di lavoratori da altre zone e con attività terziarie, specie turistiche.

A conclusione della sua esposizione, il Presidente chiede al Ministro: a) se la prevista dislocazione in Italia di investimenti industriali esteri si riferisca al nord o al sud; b) che il Governo abbia presente nel problema del trasferimento della mano d'opera, quello degli impianti relativi all'insediamento dei lavoratori nei luoghi di arrivo ed il problema, specie morale, della unità familiare; c) che zone o nuclei siano attuati in quei grossi centri rurali che hanno agricoltura insufficiente e che sono fuori dei poli di sviluppo, di cui non godrebbero i benefici.

Infine il Presidente sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 3069, dinnanzi alla Camera dei deputati, specialmente per la prevista costruzione di porti nelle zone a carattere industriale.

Fine ultimo — conclude il Presidente — di tutta la politica meridionalista è che lo

equilibrio fra centro-nord e sud trovi rispondenza in eguale equilibrio fra le regioni, le città e le plaghe dello stesso Mezzogiorno.

Intervengono, quindi, nella discussione il senatore Zanotti Bianco, il quale chiede misure di protezione per i ritrovamenti archeologici nella Piana di Sibari, dove dovrebbe sorgere una zona industriale; il senatore Crollalanza, che, dato atto al Ministro della sua fervida opera in favore del Mezzogiorno, manifesta perplessità in merito alla sottrazione di competenze al Dicastero dei lavori pubblici, in particolare in materia di opere portuali; la senatrice Palumbo, che raccomanda all'attenzione del Ministro il problema di efficienti mezzi di trasporto per i lavoratori verso le zone di previsto, grande sviluppo industriale.

Il senatore Militerni, dato atto degli sforzi fatti dalla Cassa per il Mezzogiorno, raccomanda che « poli di sviluppo » siano previsti anche per la Calabria, avuto riguardo anche ai futuri rapporti che si potranno instaurare con i paesi del mondo africano; il senatore Florena manifesta, a sua volta, la sua preoccupazione in merito ad una limitazione di interventi della Cassa nei confronti dei Consorzi di bonifica di nuova istituzione.

Infine, il senatore D'Albora chiede, in merito alle infrastrutture delle zone industriali future, cui dovrà provvedere la Cassa, se verranno costruite prima o dopo il sorgere delle industrie stesse; il senatore Bertoli pone delle domande in merito al coordinamento tra la programmazione della Cassa per il Mezzogiorno e la programmazione generale, e, inoltre, i piani regionali di sviluppo, quelli delle partecipazioni statali, del piano verde, del piano ferroviario ed autostradale, della Sardegna, e così via.

Prende, quindi, la parola il Ministro, che ringrazia il Presidente per la sua esposizione e per le parole di apprezzamento per la Relazione, fa un'ampia illustrazione dell'opera del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sottolineando l'esigenza che la Relazione stessa trovi una autonoma sede di discussione in Parlamento.

Vengono, successivamente, esaminati dal Ministro i problemi del trasferimento dei lavoratori dalle zone marginali a quelle di sviluppo; delle disuguaglianze nella formazione del reddito; dei rapporti, nel processo di sviluppo, tra l'industria e l'agricoltura; dell'assoluto carattere di aggiuntività degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno. In particolare, richiama l'attenzione della Giunta sui « poli di sviluppo », per i quali non c'è nulla di definitivo come localizzazione, ma il cui sorgere deve essere determinato unicamente dalle concrete condizioni presentate da ciascuna zona. Quanto ai territori di sistemazione, prospetta l'esigenza di determinare una valorizzazione delle risorse locali.

Rispondendo, quindi, a vari quesiti posti nel corso della discussione, da assicurazione circa la destinazione al Mezzogiorno di capitali provenienti da paesi del M.E.C. e circa una accelerazione delle pratiche per le operazioni creditizie, rilevando, inoltre, il suo interessamento per i rapporti tra consorzi di sviluppo industriale e grandi imprese che sorgono nell'ambito dei consorzi stessi. Ugualmente dà assicurazioni circa il vivo interessamento del Comitato dei ministri per le condizioni della Calabria e circa lo sviluppo dei grossi centri fuori dei « poli », nei quali, ritiene, potranno sorgere numerose industrie minori.

Informa, inoltre, della prossima discussione, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'intervento della Cassa per la costruzione di porti nell'ambito delle zone di sviluppo, ribadendo la necessità di procedere in tal senso, in vista della urgenza dell'esecuzione di tal genere di opere.

Infine, dopo aver dato assicurazioni in merito alle richieste dei senatori Zanotti Bianco e Palumbo, ed aver precisato, circa i consorzi di bonifica, che gli interventi della Cassa sono limitati a quelli già esistenti, e, inoltre, per quel che attiene le infrastrutture nelle zone industriali, che queste saranno create al momento della costituzione dei relativi consorzi, conclude in merito al

quesito posto dal senatore Bertoli, richiamando la competenza specifica in materia del Ministro del bilancio, affermando, peraltro, che, comunque, egli prevede che l'interesse del Mezzogiorno richieda una proiezione dell'attività della Cassa almeno fino al 1970.

Il Presidente, infine, ringraziati i senatori intervenuti nel dibattito e l'onorevole Ministro per la sua esauriente replica, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 28 giugno 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati RAFFAELLI e SANTI, e QUINTIERI. — Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BOLOGNA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato (1524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati PENAZZATO ed altri. — Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in servizio di ruolo dal 23 mar-

zo 1939 (1309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio (2041) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato BARBI. — Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) (1726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati VINCELLI ed altri. — Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1ª classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1º luglio 1956 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TRABUCCHI. — Ricostituzione del comune di Breonio in provincia di Verona (27).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

2. Norme sulla periodicità dei censimenti generali (1614) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 21 marzo 1962*).

3. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1901).

5. Norme sui passaporti (1164).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 28 giugno 1962, ore 9**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962-63 (2073) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sulla Nota di variazioni allo:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1902-bis).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

*Giovedì 28 giugno 1962, ore 9,30**In sede referente*

Esame della Nota di variazioni allo:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1902-bis).

10ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 28 giugno 1962, ore 9,30**In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari (2014-Urgenza).

2. SERENI ed altri. — Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007).

3. GELMINI ed altri. — Assistenza di malattia agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia (965).

4. BONADIES ed altri. — Ordinamento della riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e per la istituzione di nuove forme contributive (1077).

5. BONADIES ed altri. — Contribuzione degli Enti assicuratori contro le malattie e dei loro assistiti a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (1078).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*